REGOLAMENTO (CEE) N. 470/88 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1988

che fissa, per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1988, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], in particolare l'articolo 16,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Spagna [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3771/87 [3], occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, i limiti del volume annuo d'importazione di tali prodotti, nonché la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86; che occorre fissare tali valori conformemente ai criteri definiti all'articolo 94 dell'atto di adesione;

considerando che il bilancio preventivo di approvvigionamento del mercato spagnolo previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86 è stato fissato per il 1988; che con il regolamento (CEE) n. 410/88 del Consiglio [4] sono stati altresì fissati i quantitativi da mettere in consumo o da importare in Spagna, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, relativamente ai prodotti di cui alle lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 1183/86; che per ragioni di chiarezza è necessario indicare detti quantitativi in un nuovo regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, i quantitativi da mettere in consumo in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) 300 000 t di olio di girasole destinato all'alimentazione umana,

b) 135 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana, fra cui 100 000 t di olio di soia,

c) 65 000 t di altri oli o grassi destinati all'alimentazione umana,

d) — 12 000 t di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
— 12 000 t di olio di soia,
— 25 000 t di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, i limiti del volume d'importazione in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) 0 t di oli di girasole destinato all'alimentazione umana,

b) 0 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana,

c) 57 500 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana,

d) — 12 000 t di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
— 0 t di olio di soia,
— 25 000 t di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

Articolo 3

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna e lavorati ai fini della fabbricazione di olio destinato all'esportazione che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 è fissata a 50 000 t.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 410/88 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(3) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 17.
(4) GU n. L 40 del 13. 2. 1988, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente